

(N. 218)

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI – Imposta Comunale sulla Pubblicità - Determinazione tariffe anno 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 detta norme in materia di: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";

- Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- Visto l'art. 11, comma 10 della L. 27.12.1997, n. 449, con la quale a decorrere dall'anno 1998 si dava facoltà ai comuni di aumentare fino al 20% le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- Visto l'art. 30, comma 17 della Legge 23.12.1999 n. 488, che richiama la facoltà dei comuni, già prevista a decorrere dal 01.01.1998, di aumento fino al 20% dal 01.01.2000 le tariffe in vigore dal 01.01.1994 e che prevede altresì a decorre dal 01.01.2000 l'aumento delle dette tariffe fino ad un massimo del 50% limitatamente alle superfici di manifesti e di pubblicità superiori al metro quadrato

- Vista la deliberazioni della Giunta Comunale n. 20 in data 02.02.2005, con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2005 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;

- Dato atto che ai fini della classificazione di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto in oggetto, il Comune di Certaldo risulta essere compreso nella classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

- Visto l'art. 53 comma 16) della Legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall'art. 27 comma 8) della Legge 28.12.2001 n. 448;

Rilevato come ai sensi dell'art. 42 lett. f) del T.U. 18.8.2000, n. 267, competente alla determinazione delle aliquote e tariffe è la Giunta Comunale;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2006 le stesse misure tariffarie per l'imposta comunale sulla pubblicità approvate con atto della Giunta Comunale n. 20 del 02.02.2005 come segue:

1) Pubblicità ordinaria (art. 12 D.Lgs. 507/93)

Pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, per ogni metro quadrato:

DESCRIZIONE	Fino a 3 mesi per ogni mese	Oltre 3 mesi per 1 anno
Non luminosa		
Fino a mq. 1,00	1,61	16,11
Da 1 mq. a 5,50	2,01	20,14
Da mq. 5,50 a 8,50	3,02	30,21
Oltre mq. 8,50	4,03	40,28
Luminosa		
Fino a mq. 1,00	3,22	32,23
Da 1mq. a 5,50	4,03	40,28
Da mq. 5,50 a 8,50	5,04	50,35
Oltre mq. 8,50	6,04	60,43

2) Pubblicità effettuata con striscioni (art. 15 D. Lgs. 507/93)

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze per ciascun metro quadrato e per ogni periodo

di 15 giorni o frazione fino ad 1 mq.	16,11
di 15 giorni o frazione oltre 1 mq.	20,14

3) Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13 D. Lgs. 507/93)

a) Pubblicità visiva effettuata all'interno di vetture autofilotraviarie, veicoli in genere, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico e privato:

DESCRIZIONE	Fino a 3 mesi per ogni mese	Oltre 3 mesi per 1 anno
Non luminosa fino ad 1 mq.	1,61	16,11
Luminosa fino ad 1 mq.	3,22	32,23
Non luminosa oltre 1 mq.	2,01	20,14
Luminosa oltre 1 mq.	4,03	40,28

b) Pubblicità visiva effettuata all'esterno dei detti veicoli:

DESCRIZIONE	Fino a 3 mesi	Oltre 3 mesi
Non luminosa		
Fino a mq. 1,00	1,61	16,11
Da 1 mq. a 5,50	2,01	20,14
Da mq. 5,50 a 8,50	3,02	30,21
Oltre mq. 8,50	4,03	40,28
Luminosa		
Fino a mq. 1,00	3,22	32,23
Da 1mq. a 5,50	4,03	40,28
Da mq. 5,50 a 8,50	5,04	50,35
Oltre mq. 8,50	6,04	60,43

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (3° comma).

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana aventi inizio o fine corsa in questo Comune la misura è ridotta del 50%.

4) Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda (art. 13 comma 3 D.Lgs. 507/93)

Per le iscrizioni, emblemi, marchi, e disegni pubblicitari, anche se luminosi od illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di anno a questo Comune se vi ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero se vi è domicilio dei mandatarî o degli agenti della ditta medesima che, alla data del 1° Gennaio dei ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:

Autoveicoli con portata non	Non luminosa	Luminosa
inferiore a 30 quintali	89,24	178,49
Altri autoveicoli	59,50	118,99
Motocarri e motocarrozette	29,75	59,50

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe sono raddoppiate.

E' fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

5) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/93)

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la

sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie

Descrizione	Fino a 3 mesi	Oltre 3 mesi
	per ogni mese	per 1 anno
Per conto altrui fino ad 1 mq.	4,96	49,58
Per conto altrui oltre ad 1 mq.	6,20	61,97
Per conto proprio fino ad 1 mq.	2,48	24,79
Per conto proprio oltre ad 1 mq.	3,10	30,99

6) Pubblicità effettuata con aeromobili (art. 15 D. Lgs. 507/93)

Per la pubblicità effettuata con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, l'imposta per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente dai soggetti pubblicizzati **74,37**

Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili la tariffa è ridotta alla metà

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione

Per i primi 30 giorni **3,10** per il periodo successivo **1,55**

Per la distribuzione di manifesti o di altro materiale pubblicitario, per ciascuna persona impiegata e per giorno o frazione di giorno indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito **3,10**

Per la pubblicità sonora, per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascun punto di pubblicità **9,30**

7) Modalità di applicazione (art. 7 D. Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cm. quadrati.

3. per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibite alla pubblicità.

4. Per mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collegati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile come unico mezzo pubblicitario

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa, o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

8) Riduzioni (art. 16 D.Lgs. 507/93)

La misura dell'imposta è ridotta alla metà:

- 1) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 2) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

9) Esenzioni (art. 17 D.Lgs. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

1. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
3. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
4. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
5. La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè la tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
6. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
7. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
8. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
9. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Quindi, ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
